



COMUNE DI IRGOLI

REGISTRO ORDINANZE SINDACALE proposta n.ro 18 del 23/05/2024
UFFICIO DEL SINDACO

Oggetto: PRESCRIZIONE ANTINCENDIO E PREVENZIONE 2024. ORDINANZA PULIZIA, CURA E MANUTENZIONE FONDI

Vista l'ordinanza sindacale n. 17 del 02 luglio 2009 – Igiene e salute pubblica, divieti e prescrizioni.

Viste l'ordinanza sindacale n. 05/2013 come integrata e rettificata dall'ordinanza sindacale n. 20/2014;

vista la deliberazione della Regione Sardegna nr. 11/34 del 30 aprile 2024 – prescrizioni regionali antincendio 2023-2025 – Aggiornamento 2024, con la quale in attuazione dell'art. 3 c.3 lett. f) della L. 353/2000 e dell'art. 24 della L.R. 08/2016 vengono disciplinate le prescrizioni di contrasto alle azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l'innescio di incendio nelle aree a rischio e nei periodi a pericolo di incendio boschivo;

Considerato che il suddetto provvedimento prevede quale periodo di "elevato di incendio boschivo" il periodo tra il 01 giugno e il 31 ottobre, su tutto il territorio regionale, salvo eventuali modifiche anche per ambiti territoriali specifici in considerazione dell'andamento meteorologico stagionale;

Preso atto che a seguito di verifiche dagli organi competenti sono emerse situazioni di abbandono, incuria e degrado derivanti dalla mancata o discontinua pulizia dei terreni nonché dell'obbligatoria attività di sfalcio dell'erba e/o potatura delle essenze arboree poste a dimora in giardini ovvero in aree incolte o boscate;

Valutato che la presenza di terreni, recintati e non, ricoperti da una folta vegetazione spontanea, rovi e arbusti, oggetto di deposito di materiale di risulta e di rifiuti eterogenei, siti all'interno e all'esterno del centro urbano possono provocare seri problemi di igiene, dando luogo alla proliferazione di ratti e di animali nocivi di ogni specie, nonché potenziale causa di incendi con conseguente aggravio e pregiudizievole incolumità alle persone e ai beni del territorio;

Dato Atto che:

- Gli abbruciamenti di stoppie, di residui colturali e selvicolturali, di pascoli nudi, cespugliato alberati, nonché di terreni agricoli temporaneamente improduttivi, sono consentiti solo esclusivamente a seguito di autorizzazione del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, secondo i termini e le modalità stabilite dalle prescrizioni regionali sopra richiamate;

- È proibito qualsiasi alterazione o modificazione dei fossi laterali e delle loro sponde, poiché la loro ostruzione o cattivo funzionamento potrebbe rappresentare causa di tracimazione delle acque sulle sedi stradali o situazioni di rischio igienico dovuto al ristagno delle acque stesse;
- I numerosi appezzamenti privati aventi i fronti su strade comunali, provocano sovente gravi problemi di visibilità e viabilità a causa dell'incuria dei frontisti che non provvedono ad eseguire periodicamente le opere di loro spettanza, quali il taglio della vegetazione incolta, delle siepi a confine e dei rami di piante che si protendono fin oltre il ciglio stradale;

Ritenuto pertanto, per i motivi sopraesposti, e al fine di tutelare l'igiene e la salute pubblica delle persone, adottare appositi provvedimenti tesi all'esecuzione di urgenti interventi di pulizia dei terreni incolti e di aree degradate, con particolare riferimento a quelle poste in prossimità delle civili abitazioni;

Accertata la non necessità della comunicazione di avvio procedimento in quanto il presente provvedimento ha carattere generale e contenuto normativo, ai sensi dell'art. 13, c. 1 della L. 241/90;

Visto l'art. 50 c. 5 del T.U.E.L. 267/2000 ss.ii.mm.. per i quali il Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, adotta ordinanze contingibili ed urgenti in casi di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;

Visto il Piano Comunale di Protezione Civile approvato con deliberazione del C. C. nr. 06 del 19.04.2013;

Visti gli artt. 50 e 54 del T.U.E.L. DLGS. 267/2000;

Vista la L. 353/2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

Visto il D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale".

VISTO lo Statuto Comunale;

Nella sua qualità di autorità sanitaria locale

RITENUTO che sussistono le condizioni previste dalla Legge per l'emissione dell'ordinanza Sindacale contingibile e urgente;

ORDINA

Per le ragioni esposte in premessa, al fine di prevenire e attuare efficaci misure che eliminino eventuali situazioni di pericolo per la salute e l'igiene pubblica ed evitare eventuali inconvenienti, ai

proprietari, ai conduttori e ai detentori a qualsiasi titolo di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, siano di proprietà di Enti Pubblici o di privati (soggetti giuridici o persone fisiche), nonché ai responsabili di cantieri edili e stradali, ai responsabili di strutture artigianali e commerciali, con annesso aree pertinenziali private, di procedere agli interventi di pulizia di seguito elencati, che dovranno essere comunque tutti effettuati ciclicamente in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi, in ogni caso **ENTRO E NON OLTRE IL 15 GIUGNO 2024** e successivamente, ogni qualvolta necessario consistenti in:

- Sfalcio dell'erba, regolazione delle siepi, taglio di piante, di rami, del fieno, delle sterpaglie e della vegetazione incolta e sfalcio di tutta la vegetazione secca anche in aree coltivate, ricadenti nella proprietà privata e pubblica nel territorio comunale;
- Regolazione delle siepi, taglio di rami delle alberature e piante e rimozione dello sfalcio, nonché dei rifiuti, nelle aree private prospicienti o che aggettano su strade ed aree pubbliche o di uso pubblico, a tutela della viabilità e della fruizione delle stesse;
- Rimozione dello sfalcio e dei tagli dalle aree di cui ai precedenti punti e conseguente smaltimento e conferimento (o riciclo) secondo le modalità previste per legge;
- Manutenzione, pulizia e spurgo, con eventuali opere di risagomature, dei fossi e dei canali di scolo e delle cunette, così da favorire il regolare deflusso delle acque stesse e la loro immissione nei fossi e/o scarichi principali.

Quali misure contro il randagismo è fatto obbligo di osservare le specifiche misure disposte in particolare:

- a) dall'ord. n. 05 del 21.02.2013 come integrata e rettificata dall'ord. n. 20 del 31.05.2014, vige il divieto di lasciare cani vaganti. Gli stessi possono circolare negli spazi pubblici quali piazze e marciapiedi, solo se condotti al guinzaglio e con museruola, il proprietario inoltre deve avere con sé idonei strumenti per la raccolta delle feci (sacchetti).**
- b) iscrizione obbligatoria all'anagrafe canina di tutti gli animali in possesso.**

AVVERTE

- Che in caso di inosservanza della presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, o violazione a leggi e regolamenti statali e regionali, l'applicazione ai contravventori della sanzione amministrativa pari a €. 500,00;
- Che il Comune si riserva di provvedere all'esecuzione d'ufficio di dette opere, con rivalsa delle spese sostenute ed oneri relativi a carico degli obbligati a norma dell'art. 70 co. 2 del regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada;

- Le violazioni alle Prescrizioni Regionali antincendio saranno punite a norma dell'Art. 10 della L. 353/2000, che prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a €. 1.032,00 e non superiore a €. 10.329,00.

INFORMA

In applicazione all'art. 4 comma 4 della L.23/92 e ss.mm. avverso la presente ordinanza, è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato ex art.8 del D.P.R. 24/11/1971 n° 1199, entro 120 giorni e avanti al TAR regionale entro 60 giorni, da parte di chi ne abbia un interesse concreto ed attuale, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

DEMANDA

All'Area Tecnico Manutentiva e all'Area amministrativa e di Vigilanza:

- La vigilanza ai fini della corretta osservazione della presente ordinanza;
- L'esecuzione dei provvedimenti gestionali, in relazione alle aree di proprietà comunale;
- L'individuazione dei proprietari, conduttori o detentori a qualunque titolo dei fondi privati, nel centro urbano e nell'agro, dei dati catastali di ciascun fondo, e alla conseguente irrogazione dei provvedimenti sanzionatori, ivi compreso l'esecuzione d'ufficio dei lavori di pulizia e bonifica dei siti, per i quali si accerti l'inadempienza da parte di privati o altri soggetti, con conseguente addebito a carico dei trasgressori delle spese sostenute per l'intervento sostitutivo.

DISPONE

Che copia del presente provvedimento venga pubblicato all'Albo pretorio on line, sito istituzionale e locali pubblici;

E trasmesso:

- Area Tecnico Manutentiva;
- Polizia Locale, incaricata della vigilanza;
- Locale Stazione Comando Carabinieri, Comando Stazione Forestale Orosei e A.T.S. Nuoro.

Irgoli, 23/05/2024

Il Sindaco
UFFICIO DEL SINDACO
IGNAZIO
NUORO

